* Copia conforme all'originale * Comune di Rogno - protocollo partenza n. 0007290 del 12-11-2026 cat9 cl.4

COMUNE DI ROGNO
Provincia di Bergamo

Codice Fiscale 00542510169 P. IVA 00500290168

ORDINANZA N. 36/2026 del 12 novembre 2026

OGGETTO: SICUREZZA E DECORO URBANO - *DIVIETO DI CONSUMO BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE SU AREE PUBBLICHE E DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO IN VIA LEOPARDI, VIA PASCOLI, VIA VENETO, VIA MONTEGRAPPA, VIA DEI TIGLI, VIA MULINI, VIA SAURO, VIA TASSO E ALL'INTERNO DEI PARCHI E PARCHEGGI ADIACENTI ALLE STESSE DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 06:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO.*

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Nei mesi scorsi si è verificato il rinvenimento di bottiglie vuote e/o cocci di vetro derivanti dalla rottura delle stesse su strade, all'interno di parcheggi o giardini pubblici e nelle aree verdi attrezzate con aiuole e panchine, con serio pericolo per l'incolumità della cittadinanza con particolare riguardo ai bambini ed anche ad animali domestici, abituali frequentatori di tali luoghi;
- nei mesi scorsi è stato registrato un aumento delle richieste di intervento delle Forze dell'Ordine riconducibili al bivacco ed al consumo di bevande alcoliche all'esterno di locali, parchi e parcheggi pubblici;
- episodi di euforia collettiva possono trascendere a fatti comportanti danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie e oggetti in vetro abbandonati in strada, che in caso di rottura rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità;
- è doveroso ed urgente intervenire, a tutela dell'igiene, del decoro e sicurezza urbana e alla incolumità pubblica insidiata dall'abbandono di contenitori di vetro specie nelle ore serali e notturne e dal pericolo che da esse ne deriva;
- il Decreto Legge 14/2017, come convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- l'art.50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;
- il D.L. 201/2011 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici*" convertito nella legge 214/2011, nel fissare il principio della libertà di apertura degli esercizi commerciali, riconosce, tuttavia, che possano essere apposti limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

* Copia conforme all'originale * Comune di Rogno - protocollo partenza n. 0007290 del 12-11-2026 cat9 cl.4

- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcool hanno assunto, con l'approvazione della legge n. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014, ha evidenziato come non sia preclusa al Comune la possibilità di esercitare il potere inibitorio delle attività quando sussistono comprovare esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto di terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute;
- l'art. 1, comma 2, della Legge 24 marzo 2012 n. 27, "*Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese*", testualmente recita: " *Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.*";
- la Corte Costituzionale con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha altresì rigettato la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione quando sia "configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale";
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani. Al fine di assicurare pertanto la civile convivenza all'interno del Comune di Rogno (BG) ed una corretta convivenza tra funzioni residenziali e libero esercizio delle attività, prevenendo e contrastando ogni fenomeno di illegalità diffusa, di degrado e di allarme sociale in particolar modo riconducibile al consumo e all'abuso di bevande alcoliche, si prevede che al Sindaco, sulla base delle specifiche criticità riscontrate, competa adottare dei provvedimenti necessari per l'applicazione di divieti e limitazioni nella fattispecie del divieto di consumo di ogni genere di bevanda alcolica su particolari aree pubbliche o soggette ad uso pubblico che presentano le problematiche evidenziate;
- il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano, di turbamento della pubblica quiete, nonché di possibili assembramenti molesti che di fatto possono pregiudicare il nomale utilizzo delle aree sopra indicate; le suddette aree e gli spazi pubblici sono di fatto frequentemente teatro di fenomeni di bivacco e di degrado che hanno richiesto, l'adozione di provvedimenti limitativi del consumo di alcol e dell'asporto di qualsivoglia bevanda all'interno di contenitori di vetro;

PRESO ATTO:

- del crescente numero di richieste d'intervento delle Forze dell'Ordine nelle zone sopracitate, per il verificarsi di eventi di disordine riconducibili al bivacco ed al consumo di bevande alcoliche all'esterno dei locali, parchi e parcheggi pubblici;

* Copia conforme all'originale * Comune di Rogno - protocollo partenza n. 0007290 del 12-11-2026 cat9 cl.4

- della necessità per gli operatori del settore di svolgere la propria attività economica in piena sicurezza e nel contempo di poter garantire una miglior fruizione del servizio da parte della clientela, oltre per consentire adeguate modalità di organizzazione delle attività del settore, comprensive di una serie di prescrizioni intese alla massima tutela della sicurezza;
- delle segnalazioni dei cittadini;
- della crescente percezione d'insicurezza dovuta ai comportamenti molesti di soggetti alterati dall'alcol che, anche in altre città, sofferenti analoghe problematiche, in sede di rispettivi Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocati dai rispettivi Prefetti ed aventi ad oggetto la sicurezza del territorio, si evince che, al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini è utile adottare le cosiddette "ordinanze antialcol";

CONSIDERATO:

- lo sforzo profuso dall'Amministrazione Comunale e da tutte le Forze dell'Ordine che operano sul territorio, nel contenimento di tale fenomeno;
- che risulta pertanto necessario adottare misure specifiche di contrasto a detto consumo al fine di prevenire e reprimere il degrado urbano e il bivacco, di contenere fenomeni di tensione sociale, di prevenire episodi di violenza spesso causati dall'abuso di bevande alcoliche, di prevenire possibili assembramenti molesti che impediscano il normale utilizzo delle aree in calce indicate ed assicurare così la civile convivenza e la tutela della popolazione;
- che le limitazioni e gli obblighi impartiti con la presente ordinanza hanno lo scopo di migliorare la vivibilità e la sicurezza delle zone sensibili di cui trattasi costituendo misure efficaci nel prefissato obiettivo di contrastare situazioni di degrado e fronteggiare comportamenti in grado di causare pericoli per i cittadini;

RITENUTO necessario ed urgente intervenire con uno specifico provvedimento, per quanto sopra rappresentato, nelle zone di cui in oggetto, che preveda il divieto temporaneo di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsivoglia gradazione e non alcoliche in contenitori di vetro nelle zone indicate dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo;

VISTI il Decreto Legislativo 267/2000 ed, in particolare, l'art.50, comma 5, come novellato dall'art.8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017, che prevede che "il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti";

ORDINA

A decorrere dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza e fino alla revoca della stessa nelle seguenti vie, compresi i parchi giochi ed i parcheggi adiacenti alle stesse, a Rogno:

- **Via Leopardi;**
- **Via Pascoli;**
- **Via Montegrappa;**
- **Via Vittorio Veneto;**

* Copia conforme all'originale * Comune di Rogno - protocollo partenza n. 0007290 del 12-11-2026 cat9 cl.4

- **Via dei Tigli;**
- **Via Mulini;**
- **Via Nazario Sauro;**
- **Via Torquato Tasso;**

Nei seguenti orari: tra le 22:00 e le 06:00 del giorno successivo

● il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsivoglia gradazione in contenitori di vetro e non alcoliche in contenitori di vetro;

● il divieto di consumo su area pubblica di bevande alcoliche di qualsivoglia gradazione.

Sono consentiti la somministrazione ed il consumo sul posto di bevande all'interno di pubblici esercizi, di esercizi artigianali, di circoli privati autorizzati, comprese le aree pertinenziali autorizzate.

Il suddetto divieto vige con esclusione:

- del consumo effettuato presso gli esercizi pubblici, negli spazi e/o aree dati in concessione per somministrazione e vendita di cibi e bevande di qualsiasi natura, anche se ubicati nelle vie e nelle aree sopra indicate, purché vengano rispettate le condizioni previste dalla Legge;
- delle occasioni di eventi, manifestazioni culturali, sagre e fiere, per il periodo e per i luoghi di svolgimento delle stesse.

DISPONE

- l'immediata esecutività della presente ordinanza e la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per un periodo di 15 giorni consecutivi, nonché la più ampia diffusione mediante sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione;
- di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Bergamo, all'Ufficio di Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine per gli aspetti di competenza;
- adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
- notificata ai titolari di esercizi commerciali e pubblici esercizi ubicati nelle aree interessate.

AVVERTE

L'inosservanza dei precetti di cui al presente atto, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato e fatte salve ulteriori disposizioni di legge, è punita:

➢ Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 25 euro e un massimo di 500 euro, con entità del pagamento in misura ridotta pari a 50 euro;

➢ per quanto attiene agli esercizi commerciali o di somministrazione si evidenzia che, in caso di reiterazione delle violazioni ai precetti del presente provvedimento, si segnalerà la condotta al Sig. Questore ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 100 del T.U.L.P.S. Agli effetti del presente atto per reiterazione si intende la mera ripetizione delle condotte ritenute vietate dal presente provvedimento, con salvezza dell'autonomia dell'azione penale;

* Copia conforme all'originale * Comune di Rogno - protocollo partenza n. 0007290 del 12-11-2026 cat9 cl.4

All'atto della contestazione della violazione, qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione (es. bottiglia) negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.

- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, in via alternativa:
- al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia, nei termini di 60 giorni, ai sensi e nei modi di cui al D. Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo);
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Dalla residenza municipale, lì 12 novembre 2026

COMUNE DI ROGNO (BERGAMO)

IL SINDACO PRO-TEMPORE
Franzoni Felice
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)